

**INDIRIZZI GENERALI PER PROCEDERE ALLE NOMINE DA PARTE DEL
SINDACO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE
ED ISTITUZIONI (estratto Delibera di Consiglio Comunale n. 95/2015)**

1. CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- 1.1 Entro il 30 settembre di ogni anno verrà pubblicato e comunicato tempestivamente ai capigruppo l'elenco di tutte le nomine e le designazioni da effettuare nell'anno successivo.
- 1.2 Gli interessati dovranno presentare al Sindaco una dichiarazione di disponibilità alla nomina o alla designazione unitamente all'indicazione dell'Ente al quale si riferisce, accompagnata da un curriculum redatto secondo un modello predisposto dal Comune.
- 1.3 Prima delle nomine il Sindaco riferirà alla Conferenza Capigruppo, in veste di Commissione consultiva per le nomine, come previsto dall'art. 26, comma 3 dello Statuto. Ai Capigruppo verrà comunicato l'elenco delle dichiarazioni di disponibilità presentate e verranno messi a disposizione i relativi curriculum.

1.4 Successivamente a tale consultazione il Sindaco dovrà dare notizia scritta ai Capigruppo delle nomine effettuate.

2. REQUISITI GENERALI

- a. I rappresentanti del Comune nei vari Enti dovranno possedere comprovata competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere svolta. Essi dovranno essere scelti considerando a tal fine, ed in relazione agli obiettivi del Comune e degli Enti, i requisiti emergenti dall'iscrizione in albi professionali, dall'esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, dall'impegno sociale e civile. Particolare attenzione nella valutazione per le nomine verrà posta alla conoscenza del territorio e della realtà cittadina. *In particolare, a fronte di necessità di conferire le nomine, viene stabilito di richiedere i nomi agli Enti professionali. Ciò allo scopo di tenere la politica al di fuori di queste scelte. Laddove possibile sarà richiesta una lista di nomi che costituisce parere attendibile, seppur non vincolante.*
- b. I nominati non dovranno trovarsi in situazione di incompatibilità di interessi rispetto all'Ente nel quale rappresenteranno il Comune, né avere con l'Ente rapporti economici e professionali.
- c. L'insorgenza, successiva alla nomina, di una siffatta situazione determinerà la revoca dell'incarico.
- d. I nominati alle cariche di cui ai presenti indirizzi generali potranno essere riconfermati nel mandato presso lo stesso Ente per una sola volta.
- e. Dovranno essere assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

3. IMPEDIMENTI ALLA NOMINA O DESIGNAZIONE

3.1. Ferme le specifiche cause *ex lege* d'impedimento alla nomina o designazione, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Città di Moncalieri presso enti, aziende ed istituzioni coloro i quali:

- a. versino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili;
- b. abbiano ricoperto cariche, quali rappresentanti della Città di Moncalieri, per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi, ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per due mandati interi e consecutivi nell'ente, azienda o istituzione per cui si deve procedere alla nomina o designazione escluse quelle indicate al Titolo III del D.Lgs. 267/2000;
- c. siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
- d. si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;

e. siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale o professionale con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione.

4. REVOCA

4.1. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità indicata al precedente paragrafo 3.1.a. comporta la revoca della relativa nomina o designazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il Sindaco provvede senz'indugio alla nuova nomina e designazione alla carica d'interesse.

4.2. Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa d'impedimento alla nomina o designazione, il Sindaco – previa contestazione e concessione di un termine a difesa per produrre memorie e documenti non inferiore a cinque giorni – revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.

4.3. Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista ai precedenti paragrafi 3.1.a., 3.1.b., 3.1.c., 3.1.d., 3.1.e. si trasforma in causa d'incompatibilità.

4.4. Il rinvio a giudizio per reati di natura dolosa (con esclusione dei reati di opinione) di un rappresentante presso qualsiasi tipo di Ente, controllato o meno, costituisce motivo di revoca.

4.5. Il Sindaco contesta all'interessato la causa d'incompatibilità sopraggiunta in corso di mandato con termine a difesa di cinque giorni per produrre memorie e documenti e con termine di quindici giorni per rimuovere la causa stessa, decorsi inutilmente i quali il Sindaco revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.

4.6. Per ogni procedura di nomina o designazione gli uffici della Città di Moncalieri predispongono il facsimile di domanda ove sono indicate tutte le cause d'impedimento alla nomina o designazione previste dalla presente deliberazione e dalla disciplina all'epoca vigente con l'indicazione delle relative disposizioni d'interesse.

4.7. Analogamente a quanto disposto al punto 1.4. del provvedimento di revoca adottato dal Sindaco deve essere data tempestiva comunicazione scritta alla Conferenza dei Capigruppo.

5. REQUISITI SPECIFICI

5.1. Negli organi amministrativi delle Aziende speciali o delle Società che gestiscono servizi di rilevante interesse per il Comune, il Sindaco dovrà garantire una pluralità di competenze afferenti la materia oggetto dell'attività specifica dell'Azienda, l'organizzazione aziendale, la materia economico finanziaria.

5.2. Per gli Enti ed Istituzioni di cultura dovrà essere rispettato il pluralismo degli orientamenti culturali. Per quelli di tali Enti che comportino significativi impegni sul bilancio comunale dovrà inoltre essere assicurata una opportuna competenza economico-finanziaria.

5.3. Per gli Enti per i quali il Consiglio comunale abbia come obiettivo la dismissione delle partecipazioni o lo scioglimento, dovranno essere scelte persone che offrano garanzie di idonea esperienza e capacità nel perseguire lo specifico obiettivo dell'Amministrazione ed il suo interesse economico.